

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4863

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SCHMID

(V. Stampato Camera n. 4541)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati
il 25 ottobre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 2000*

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana
alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Im-
pero austro-ungarico e ai loro discendenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.